

## **Scheda n. 403**

# **Affidare l'inclusione scolastica alle commissioni medico-legali dell'INPS?! (DDL di stabilità 2013)**

### **Riforma della scuola**

Oltre all'inaccettabile norma dell'innalzamento di 6 ore dell'orario delle lezioni dei docenti delle scuole secondarie senza corrispondente aumento stipendiale, il **disegno di legge di stabilità finanziaria 2013** ([A.C. 5534](#)) all'**art. 3 comma 33** del suscita grande preoccupazione nelle famiglie degli alunni con disabilità ed anche nell'amministrazione scolastica.

Infatti tale norma **attribuisce alle commissioni INPS**, che potranno avvalersi delle ASL secondo le proprie direttive, *"le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile"*.

È da chiarire che **ai fini dell'assegnazione del sostegno didattico non serve la Diagnosi Funzionale, bensì l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità**, come precisato già dall'art. 12 comma 5 della [L. n° 104/92](#). Infatti la formulazione della **Diagnosi Funzionale** ha il compito d'**individuare le funzioni attive o compromesse degli alunni con disabilità** ai fini della formulazione didattica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre è la **commissione medico-legale** prevista dall'art. 4 della [L. n° 104/92](#) che **individua se l'alunno è o no con disabilità** e quindi se ha diritto o meno ad avere il sostegno.

**Attribuire all'INPS le funzioni della unità multidisciplinare dell'ASL** che formula la Diagnosi Funzionale è **rischiosissimo**, poiché **diverse sono le competenze professionali** dei componenti la Commissione medico-legale di individuazione da quelle dei professionisti che formulano la Diagnosi Funzionale (Neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e altri terapisti, educatori, ecc.).

L'INPS ha una grande competenza in campo medico-legale, ma non può dirsi lo stesso per la formulazione delle Diagnosi Funzionali.

Inoltre **i tempi delle procedure delle commissioni INPS sono molto più lunghi** dei tempi di funzionamento delle unità multidisciplinari delle ASL e quindi **non sarà possibile avere la Diagnosi Funzionale in tempi utili** per l'assegnazione delle ore di sostegno.

Inoltre è bene precisare che **le ore di sostegno non vanno specificate né dalle commissioni medico-legali di individuazione della L. n° 104/92, né, come sembra ricavarsi dal DDL, dalla Diagnosi Funzionale, ma nel PEI**, come precisato nell'art. 10 comma 5 della [L. n° 122/2010](#).

Conseguentemente **si chiede che la norma del DDL di stabilità venga stralciata**, bastando già la disposizione dell'art. 19 comma 11 della [L. n° 111/2011](#) in cui **si prevede la presenza di un medico dell'INPS nelle commissioni di individuazione** dell'alunno come persona con disabilità, erroneamente qualificata come commissione per la formulazione della Diagnosi Funzionale (testo che andrebbe conseguentemente modificato).

A riprova che **l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità è cosa ben diversa, sia dalla Diagnosi Funzionale che dal comune accertamento medico-legale di handicap** ai sensi dell'art. 4 della L. n° 104/92, si ricorda che il **Governo dovette intervenire con una norma di interpretazione autentica** in tal senso formulata nel D.L. n° 324/93 convertito con la [L. n° 423/93](#).

A seguito di tale interpretazione, da ultimo, l'**individuazione dell'alunno con disabilità** è stata attribuita ad apposite **commissioni previste dal [DPCM n° 185/2006](#)**, che comunque **rimangono distinte dalle unità multidisciplinari delle ASL** che da sempre si limitano a formulare le Diagnosi Funzionali.

Se scopo dell'art. 3 comma 33 DDL di stabilità è quello di **ridurre il numero delle ore di sostegno**, tale norma, oltre che **erronea è pure inutile**.

Infatti, qualunque sia il numero di ore assegnato da qualunque organismo ufficiale, **se non sono rispettate "le effettive esigenze"** di cui all'art. 1 comma 605 lettera B della [L. n° 296/06](#), **la famiglia può sempre ricorrere al TAR** per farsi assegnare, come ormai avviene sempre, un maggior numero di ore; né vale opporre da parte dell'Amministrazione che ci sono **vincoli di bilancio**, poiché la [Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010](#), in forza di una lunga giurisprudenza conforme della stessa, stabilisce che **il diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito, non può essere ridotto a causa di vincoli di bilancio**.

Se pertanto si vuole evitare il ricorso ai TAR, che sempre assegnano il massimo delle ore di sostegno, **si propone il seguente emendamento** in sostituzione della norma criticata:

Ipotesi di norma da inserire nella legge di stabilità, tendente a **ridurre il contenzioso**,  
in cui l'Amministrazione scolastica è quasi sempre soccombente con aggravio per l'erario,  
e a **realizzare una migliore qualità dell'inclusione scolastica**.

*"1. La formulazione e realizzazione del **progetto didattico di inclusione scolastica** degli alunni con disabilità è compito primario dei **docenti curricolari** che si avvalgono anche dei docenti specializzati per il sostegno didattico.*

*2. A tal fine, fermo restando il disposto di cui agli art. 4 e 5 comma 2 del [DPR n. 81/09](#) ed in attesa dell'attuazione della formazione iniziale di cui all'art. 13 del [D.M. n° 249/2010](#), **i docenti di classe svolgono obbligatoriamente all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito dell'orario di servizio non di lezione, un corso di aggiornamento sugli aspetti didattici** con riguardo alle specificità dei bisogni educativi speciali dell'alunno con disabilità di cui dovranno prendersi carico.*

*3. Al fine di **evitare aggravio di spese alle famiglie ed all'Amministrazione scolastica**, prima di qualunque contestazione giudiziale circa l'attribuzione di risorse umane e materiali agli alunni con disabilità, deve essere effettuato un **tentativo obbligatorio di conciliazione** in un gruppo presente presso la scuola composto dalla famiglia, che a richiesta può essere assistita da un esperto di sua fiducia, da un docente della scuola, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale competente, da un esperto dell'ASL e da un rappresentante del Comune di residenza o della Provincia, rispettivamente per le scuole del primo o del secondo ciclo, da svolgersi entro una settimana dalla contestazione scritta; il contestuale deposito del verbale con **l'attestazione della mancata conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione giurisdizionale**.*

*4. Sulla base del verbale dell'**avvenuta conciliazione**, l'**Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a concedere le ore di sostegno** ivi concordate."*

Si confida che Governo e Parlamento sostituiscano il disposto dell'art. 3 comma 33 con la norma sopra proposta.

23/10/2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)